




Alla Corte Suprema di Cassazione
Sezione Penale
mediante deposito presso la Cancelleria
del Tribunale di Termini Imerese



13/05/2026
PP RGT 197/25/RGN 891/25
con riferimento al proc. presupposto
RGNR 824/25
Termini Imerese

**ISTANZA DI RIMESSIONE DEL PROCESSO EX ARTT. 45, 46 E 47 C.P.P., ANCHE ALLA
LUCE DELLA RATIO DELL'ART. 11 C.P.P. E DI CASS., SEZ. UNITE, N.
13687/2003, FONDATA SU FATTO SOPRAVVENUTO DECISIVO E ULTERIORI ELEMENTI
DOCUMENTALI RILEVANTI AI FINI DELLA GRAVE SITUAZIONE LOCALE**

La presente istanza non si fonda su una percezione soggettiva di ostilità, né su mere deduzioni della sottoscritta, ma su **dati documentali oggettivi tratti dagli atti processuali e investigativi**, incluse le qualificazioni giuridiche, le ricostruzioni dei fatti e le valutazioni contenute negli **atti provenienti dagli stessi** giudici, pubblici ministeri, organi di polizia giudiziaria e difensore d'ufficio operanti nei procedimenti richiamati.

Non si tratta di un conflitto personale, bensì di un **problema ambientale e diffuso, non eliminabile mediante impugnazione, astensione, ricusazione o sostituzione del difensore.**

La grave situazione locale dedotta non è stata costruita ex post sulla base dello sviluppo del procedimento, **ma risulta già preesistente all'instaurazione dello stesso.**

Tutti i profili qui richiamati **non** vengono dedotti quali autonome doglianze endoprocessuali, né al fine di sollecitare valutazioni penali o un riesame analitico degli atti, ma esclusivamente per rappresentare il contesto oggettivo posto a fondamento della presente istanza.

Il procedimento n. 824/2025 R.G.N.R. viene richiamato non quale autonomo oggetto della presente istanza, ma quale procedimento presupposto e funzionalmente connesso, relativo alla originaria ipotesi di furto e alla perquisizione domiciliare da cui sono derivate le successive contestazioni oggetto del procedimento n. 197/2025 R.G. Trib. / n. 891/2025 R.G.N.R.



I. FATTO SOPRAVVENUTO DECISIVO E ULTERIORI ELEMENTI DOCUMENTALI RILEVANTI

La presente istanza si fonda su un fatto sopravvenuto decisivo e su ulteriori elementi documentali rilevanti, emersi, acquisiti o compresi nella loro effettiva portata solo successivamente alla precedente istanza e non valutati nella precedente decisione.

- 1. L'acquisizione del verbale di ratifica della querela del 12.06.2025** proposta dal Dott. Alessandro Quattrocchi (**Allegato A1a**), ottenuto solo a seguito della conclusione delle indagini preliminari nel fascicolo della Procura della Repubblica di Caltanissetta RGNR 1300/2025.
Tale documento rende formalmente certa la qualità di persona offesa del magistrato appartenente al medesimo Tribunale e dimostra che il procedimento per diffamazione deriva direttamente da critiche pubbliche rivolte alla conduzione dell'udienza di convalida nel procedimento n. 197/2025 R.G. Trib. / n. 891/2025 R.G.N.R. (**Allegato A1b**).
- 2. La segnalazione del 03.02.2025 della Stazione Carabinieri di Alimena (Allegato A3)**, proveniente da distinto procedimento penale (RGNR 4181/24), dalla quale risulta che, già quattro settimane prima dell'arresto del 05.03.2025 e della successiva udienza di convalida, la polizia giudiziaria aveva rappresentato alla Procura un contesto di grave tensione istituzionale collegato a pubblicazioni critiche attribuite anche alla sottoscritta e rivolte a magistrati, pubblici ministeri, avvocati e Carabinieri operanti nel medesimo ambito territoriale.
La segnalazione del 03.02.2025 non costituisce un mero elemento di contesto, ma il documento attraverso il quale emerge che, prima ancora dell'arresto, l'attività di critica pubblica attribuita anche alla sottoscritta era già stata istituzionalmente qualificata dalla polizia giudiziaria come fattore di pericolosità, intimidazione e possibile ritorsione nei confronti del medesimo ambiente giudiziario e investigativo locale. È proprio tale lettura istituzionale, formalmente trasmessa alla Procura **prima dell'arresto**, a escludere che la presente istanza si fondi su una mera percezione soggettiva della sottoscritta.
- 3. La recente acquisizione del fascicolo n. 824/2025 R.G.N.R.** ha consentito di verificare documentalmente anche il ruolo degli atti e dei comportamenti della Procura e della polizia giudiziaria nella genesi della sequenza procedimentale (**Allegati C3-C6**) poi confluita nel procedimento n. 197/2025 R.G. Trib. / n. 891/2025 R.G.N.R. Tali elementi vengono richiamati non come singole doglianze processuali, ma nella misura in cui, secondo il principio affermato da **Cass., Sez. Unite, n. 13687/2003**, risultano idonei a incidere sulla libera determinazione della difesa e a generare motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario procedente.
- 4. La sostanziale neutralizzazione di ogni strumento difensivo** concretamente disponibile emerge dagli atti successivamente acquisiti: difesa d'ufficio, sostituzione del difensore, ricasazione della giudice procedente, difesa fiduciaria e attività



difensiva personale della sottoscritta sono rimaste prive di effettiva capacità neutralizzante nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Termini Imerese.

II. SUSSISTENZA DI GRAVE SITUAZIONE LOCALE

1. Querela Quattrocchi

Ai fini dell'art. 45 c.p.p., e quale elemento valutativo coerente con la ratio dell'art. 11 c.p.p., la qualità formale di persona offesa assunta dal Dott. Quattrocchi non rileva soltanto per la sua appartenenza al medesimo ufficio giudiziario, ma soprattutto perché la querela trae origine da critiche rivolte a un'udienza di convalida nella quale risultano coinvolte anche la precedente attività della Procura, dei Pubblici Ministeri interessati e della polizia giudiziaria nel medesimo contesto procedimentale locale (**Allegati C3-C6**).

La trattazione della querela Quattrocchi presso la Procura di Caltanissetta costituisce un dato oggettivo coerente con la ratio dell'art. 11 c.p.p.: la vicenda non è stata trattata nel contesto giudiziario di Termini Imerese proprio in ragione della qualità soggettiva del magistrato querelante.

Ne deriva che non può ritenersi neutra la permanenza, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, del procedimento dal quale quelle critiche traggono origine e la cui sequenza procedimentale costituisce il presupposto della querela.

I profili che seguono non integrano autonome doglianze endoprocessuali, né vengono dedotti per sollecitare valutazioni penali, bensì documentano, quali dati oggettivi tratti dagli atti, la progressiva neutralizzazione della difesa quale presidio di controllo rispetto all'operato del medesimo contesto locale. La questione non è dunque la mera correttezza di singoli atti, ma l'impossibilità concreta per l'imputata di attivare, davanti allo stesso ufficio giudiziario, strumenti effettivi di contrasto rispetto a una sequenza procedimentale già connotata dal coinvolgimento di polizia giudiziaria, Procura, magistrati del Tribunale e difesa d'ufficio.

a) Atto genetico non verificato e base procedimentale incompleta

In ragione della separazione tra il procedimento n. 824/2025 R.G.N.R. e il procedimento oggi pendente, nella fase di convalida risultavano assenti:

- il fascicolo n. 824/25, necessario per verificare il presupposto e la legittimità della perquisizione domiciliare, dal quale emergeva l'assenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di furto, di segni di effrazione sul magazzino e di un edificio adibito ad abitazione o comunque ad essa funzionalmente connesso (**Allegato A4**) nonostante fosse stato espressamente richiamato (**Allegato A5**).
- fotografie o video relativi alla presunta resistenza acquisiti al fascicolo, sebbene l'intervento fosse stato costantemente ripreso con più telefoni cellulari.

Dagli atti emergeva che la privazione della libertà personale:

- si era svolta presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Bompietro, nella sala di attesa e non in una camera di sicurezza formalmente adibita alla custodia; la stessa Procura, nella presentazione dell'arrestata per la convalida, giustificava infatti la sottoposizione agli arresti domiciliari "stante l'indisponibilità dei luoghi previsti dal co. 1 art. 284 c.p.p." (**Allegati A5-A8**);



- era avvenuta senza contatto con un difensore (**Allegato A5**) e un interprete e senza traduzione delle contestazioni;

Inoltre, la comunicazione scritta per l'arrestato risulta **tradotta (Allegato A8)** soltanto alle ore 16:30 e consegnata al termine della custodia (17:30), dunque dopo quasi sei ore di restrizione della libertà personale.

b) Controllo giurisdizionale in sede di convalida e mancata distanza critica

(cfr. fonoregistrazione – **Allegato A2**)

- mancato rinvio dell'udienza al fine di acquisire il fascicolo n. 824/25, nominare un interprete e verificare l'effettività della difesa alla luce delle dichiarazioni dell'arrestata ("non lavoro con lui") e del difensore d'ufficio ("Nulla osserva", "sedicente incomprendione della lingua italiana"), nonostante vi fosse ancora tempo utile;
- diniego dell'interprete sulla base di motivazioni contraddittorie, nonostante la necessità di assistenza linguistica fosse già documentalmente riconosciuta dalla Procura in 2024 (**Allegato B**) e, da ultimo, dal Maresciallo Migliozi il giorno precedente l'udienza di convalida (**cfr. Allegato A8**);
- assenza di una percepibile distanza critica rispetto alla prospettazione dei Carabinieri e della Procura;
- affermazione della sussistenza di presunti "gravi indizi" e della "personalità negativa" dell'arrestata;
- qualificazione della vicenda in termini di flagranza/giudizio direttissimo, con contestuale fissazione dell'udienza dibattimentale al 12.06.2025, dunque a distanza di circa tre mesi.

c) Neutralizzazione della difesa successivamente alla convalida

- Il difensore d'ufficio ha dichiarato di non poter difendere la sottoscritta (**Allegato A9, A10**).
- La reiterata richiesta di sostituzione del difensore è stata rigettata (**Allegato A11**).
- La sottoscritta, anche in ragione delle criticità sopra esposte, non è riuscita a instaurare una difesa fiduciaria, dovendo depositare personalmente memorie, istanze ed eccezioni, mentre il procedimento continuava a ricadere sulla difesa d'ufficio dell'Avv. Di Liberti, già contestata come meramente apparente e tuttavia non sostituita.
- 27 memorie difensive, istanze ed eccezioni, pur trasmesse, non risultavano acquisite al fascicolo processuale (**Allegato A12**).
- La Giudice ha demandato la citazione dei testi al difensore d'ufficio; quest'ultimo ha provveduto alla notifica presso un indirizzo errato, con conseguente sostanziale vanificazione della citazione testimoniale (**Allegato A13**).
- Informazioni centrali, necessarie per la proposizione di una istanza ex art. 45 c.p.p. adeguatamente documentata, risultavano assenti dal fascicolo o non comunicate nonostante specifiche richieste: in particolare, i dati identificativi del Maresciallo Manna, quale soggetto interessato da informare (**Anlage N7**), e la motivazione dell'astensione del Dott. Quattrocchi (**Allegato A14**). In assenza di tali elementi, l'effettivo esercizio del rimedio risultava oggettivamente compromesso, poiché la



prima istanza, priva della necessaria base documentale, era esposta al rischio di essere dichiarata inammissibile e/o infondata.

d) Compromissione originaria della funzione difensiva e conflitto strutturale di interessi del difensore d'ufficio

Il difensore d'ufficio, pur informato della privazione della libertà personale, non ha instaurato alcun contatto effettivo con la sottoscritta durante il trattenimento presso la Stazione Carabinieri né durante i successivi arresti domiciliari. Il primo contatto è avvenuto soltanto poco prima dell'udienza di convalida.

L'inerzia iniziale ha compromesso ab origine l'effettività della difesa, ponendo il difensore in una situazione di conflitto strutturale: una difesa effettivamente antagonista avrebbe imposto di contestare anche omissioni già riconducibili alla propria condotta.

La compromissione risulta aggravata dalla sua prossimità funzionale al medesimo Tribunale, documentata dall'inserimento nell'elenco ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. e da incarichi quale professionista delegato e custode giudiziario **(Allegati A15a-c)**.

La rilevanza di tali profili non risiede nella sommatoria di singole irregolarità, ma nella loro convergenza su un medesimo dato strutturale: il procedimento si è sviluppato all'interno di un contesto locale nel quale risultano direttamente coinvolti polizia giudiziaria, Procura, magistrati del Tribunale e difesa d'ufficio.

La delicatezza della situazione è aggravata dal fatto che le condotte richiamate investono profili potenzialmente rilevanti anche sul piano penale, disciplinare o funzionale, riferibili a soggetti operanti nel medesimo contesto locale: polizia giudiziaria, Procura, magistrato della convalida e difesa d'ufficio.

In tale quadro, la difesa effettiva non avrebbe potuto limitarsi alla contestazione dell'imputazione, ma avrebbe dovuto necessariamente contrapporsi allo stesso ambiente giudiziario e requirente dinanzi al quale il processo è pendente.

Le espressioni critiche oggetto della querela non riguardano quindi un profilo meramente personale del magistrato querelante, ma la percepita regolarità dell'intera sequenza procedimentale: qualificazione giuridica dei fatti, perquisizione, privazione della libertà personale, gestione dell'assistenza linguistica e controllo giurisdizionale nella fase di convalida.

Ne deriva che la prosecuzione del procedimento dinanzi al medesimo Tribunale è idonea a incidere sull'apparenza di imparzialità, poiché il giudice successivamente investito del procedimento è chiamato a valutare atti e scelte processuali connessi non solo all'operato di un collega, ma anche all'immagine istituzionale dell'ufficio giudiziario nel suo complesso.

2. Segnalazione della Stazione Carabinieri di Alimena del 03.02.2025

La segnalazione del 03.02.2025 della Stazione Carabinieri di Alimena è stata trasmessa alla Procura circa quattro settimane prima dell'arresto del 05.03.2025. Tale atto documenta che, già prima dell'instaurarsi della vicenda oggi oggetto del procedimento n. 197/2025, la polizia giudiziaria aveva rappresentato alla Procura un contesto di tensione istituzionale connesso a pubblicazioni critiche rivolte a magistrati, pubblici



ministeri, avvocati e Carabinieri operanti nel medesimo ambito territoriale, attribuendo tale attività critica anche alla sottoscritta.

La rilevanza della segnalazione non risiede nella veridicità delle valutazioni ivi contenute, né nella necessità di un accertamento incidentale sulle pubblicazioni richiamate, ma nel fatto che gli stessi organi di polizia giudiziaria avevano formalmente rappresentato alla Procura, prima dell'arresto, l'esistenza di un contesto di conflitto istituzionale collegato alla critica pubblica dell'operato del medesimo ambiente giudiziario e investigativo locale.

Rileva in particolare che le pubblicazioni richiamate non si limitavano a espressioni critiche generiche, ma riguardavano vicende documentate mediante atti giudiziari e investigativi, dalle quali emergevano profili potenzialmente rilevanti anche sul piano penale, disciplinare o funzionale a carico di soggetti appartenenti al medesimo contesto locale: Carabinieri, pubblici ministeri e magistrati del Tribunale. Proprio tale attività di critica documentale, nominativa e pubblicamente reperibile è stata qualificata dalla polizia giudiziaria non come esercizio di diritti, controllo pubblico o richiesta di tutela, ma come indice di "pericolosità sociale", "intimidazione" e possibile "ritorsione". Ciò dimostra che il contesto locale non si pone in posizione neutra rispetto alla sottoscritta, ma interpreta la contestazione dell'operato delle autorità come elemento ostile e destabilizzante.

3. Coinvolgimento dell'intero contesto locale e compromissione dell'apparenza di neutralità

Ai fini dell'art. 45 c.p.p., la giurisprudenza di legittimità valorizza le gravi situazioni locali idonee a compromettere l'imparzialità dell'ufficio giudiziario e la libera determinazione delle parti; in tale prospettiva, la ratio dell'art. 11 c.p.p. conferma l'esigenza che il processo si svolga, e appaia svolgersi, in condizioni di piena neutralità ambientale, evitando che la cognizione della vicenda resti affidata al medesimo contesto territoriale direttamente coinvolto.

Nel caso di specie, tuttavia, il problema non si esaurisce nella mera appartenenza del magistrato/persona offesa al medesimo Tribunale. **Gli atti documentano, piuttosto, un coinvolgimento oggettivo dell'intero contesto locale** — polizia giudiziaria, Procura, magistrati del Tribunale e difesa d'ufficio — nella sequenza procedimentale e nel **precedente quadro di tensione istituzionale** già formalmente rappresentato alla Procura.

La permanenza del procedimento dinanzi al Tribunale di Termini Imerese non determina quindi un rischio astratto o meramente potenziale, **ma consolida una situazione locale concreta, attuale e documentata**, idonea a compromettere l'apparenza di piena neutralità del giudizio.

Il processo verrebbe così valutato dal medesimo ambiente istituzionale la cui neutralità è direttamente posta in questione dagli stessi atti richiamati.

Non si tratta pertanto di mera incompatibilità personale, bensì di una condizione strutturale derivante dall'appartenenza al medesimo contesto organizzativo e funzionale, idonea a integrare i presupposti della grave situazione locale di cui all'art. 45 c.p.p.



III. NON ALTRIMENTI ELIMINABILE

Ai fini dell'art 45 c.p.p., occorre verificare se la situazione dedotta possa essere eliminata mediante strumenti ordinari interni al procedimento o comunque mediante rimedi diversi dalla rimessione. Nel caso concreto, risultano astrattamente ipotizzabili:

1. Ricusazione / astensione
2. Sostituzione del difensore d'ufficio
3. Difensore di fiducia
4. Memorie, istanze, eccezioni, accesso agli atti e rimedi processuali ordinari
5. Esposti e segnalazioni
6. Necessità della rimessione

1. **L'istanza di ricusazione** proposta nei confronti della Giudice Dott.ssa Maria Aiello (**Allegato 16**) è stata depositata il 01/11/2025 e trasmessa alla Corte d'Appello di Palermo il 05/11/2025, che ne ha confermato la ricezione e l'iscrizione al n. 27/2025 Reg. Cam. Ric. Nonostante il decorso di oltre sei mesi, la ricusazione non risulta allo stato ancora decisa, pur trattandosi di un rimedio destinato, per sua natura, a essere definito con urgenza, incidendo sulla legittima composizione del giudice e sulla prosecuzione del procedimento. La pendenza della ricusazione non ha impedito la prosecuzione del procedimento: già in data 06.11.2025 e 05.02.2026 la Giudice ricusata ha celebrato udienza con attività istruttoria, circostanza espressamente segnalata alla Corte d'Appello di Palermo.

Il protrarsi dell'inerzia per oltre sei mesi svuota di effettività il rimedio ordinario della ricusazione e conferma che, nel caso concreto, gli strumenti interni non hanno prodotto alcun effetto neutralizzante.

2. **La sostituzione del difensore** d'ufficio Avv. Di Liberti (**Allegato 10**), pur richiesta dallo stesso difensore per dichiarata impossibilità di prosecuzione del mandato, è stata a sua volta rigettata dal medesimo giudice procedente (**Allegato 11**). Ne deriva che, nel caso concreto, né la ricusazione né la sostituzione del difensore hanno prodotto un effetto neutralizzante effettivo.

3. **La nomina di un difensore di fiducia** non ha costituito, nel caso concreto, un rimedio concretamente disponibile. La sottoscritta ha interpellato diversi difensori di fiducia, senza riuscire a ottenere l'assunzione dell'incarico difensivo nel presente procedimento.

4. **Il deposito di memorie, istanze, eccezioni, richieste di accesso agli atti e ulteriori rimedi processuali ordinari** avrebbe richiesto una difesa tecnica effettiva, capace di rilevare tempestivamente le violazioni e dedurle nelle forme dovute. Nel caso concreto, tale presupposto è mancato. Neppure il deposito personale di memorie, istanze ed eccezioni da parte della sottoscritta è stato idoneo a neutralizzare la criticità, poiché **27 atti difensivi, pur trasmessi via PEC, non risultavano acquisiti al**



fascicolo processuale (Allegato 12), nonostante tale modalità di comunicazione fosse da anni accettata dall'ufficio giudiziario.

5. Mediante esposti, segnalazioni e denunce penali indirizzati agli organi competenti, inclusi il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la Procura competente e la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, la sottoscritta ha altresì attivato rimedi esterni e collaterali al procedimento.

In particolare, sono state formalmente segnalate:

- le condotte omissive e pregiudizievoli del difensore d'ufficio, oggetto di denuncia penale e segnalazione disciplinare **(Allegato C1)**;
- l'omesso riscontro alle istanze di accesso agli atti e alle richieste ex art. 335 c.p.p. **(Allegato C2)**;
- le irregolarità nella gestione della struttura procedimentale e nel frazionamento dei procedimenti **(Allegato C3)**;
- l'alterazione del quadro fattuale nel procedimento presupposto RGNR 824/25 **(Allegato C4)**;
- la mancata assistenza linguistica e l'omessa traduzione degli atti essenziali **(Allegato C5)**;
- l'illegittima restrizione della libertà personale e la violazione della riserva di giurisdizione **(Allegati C6 + B)**;

6. Necessità della rimessione

Alla luce di quanto sopra, risulta che tutti gli strumenti ordinari, interni e collaterali al procedimento, nonché le iniziative attivate per sollecitare un controllo esterno sulle violazioni, omissioni e anomalie documentate, non hanno prodotto alcun effetto neutralizzante.

La vicenda non presenta una singola anomalia isolata, ma una sequenza procedimentale compromessa ab origine e preceduta da un contesto già formalmente contaminato: la segnalazione del 03.02.2025 aveva infatti già qualificato le pubblicazioni critiche attribuite anche alla sottoscritta come fattore di pericolosità, intimidazione e possibile ritorsione nei confronti del medesimo ambiente giudiziario e investigativo locale.

In tale quadro, la compromissione si sviluppa dall'atto genetico del procedimento presupposto, alla perquisizione, alla privazione della libertà personale, alla convalida, fino alla successiva neutralizzazione degli strumenti difensivi. La prosecuzione dinanzi al medesimo Tribunale non appare quindi idonea a ristabilire condizioni effettive di neutralità e di difesa.

Ne consegue che solo la rimessione del procedimento ad altro ufficio giudiziario territorialmente estraneo appare idonea a ristabilire condizioni effettive di neutralità ambientale e di apparenza di imparzialità.

IV. RILEVANZA DELL'ART. 11 C.P.P.

La ratio dell'art. 11 c.p.p., come emerge dalla giurisprudenza di legittimità e dalla documentazione del procedimento R.G. 15441/23 richiamate (Allegato A17), conferma



l'esigenza di preservare l'apparenza di neutralità ambientale nei casi in cui un magistrato assuma formalmente la qualità di persona offesa. Tale esigenza risulta coerente anche con l'art. 6 CEDU, che impone la tutela dell'imparzialità effettiva e dell'apparenza di imparzialità del giudice.

V. PQM

Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 c.p.p.,

SI CHIEDE

- che la Corte Suprema di Cassazione voglia **disporre la rimessione** del procedimento penale n. 197/2025 R.G. Trib. / n. 891/2025 R.G.N.R., pendente dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, **ad altro giudice competente**, presso diverso ufficio giudiziario territorialmente estraneo al contesto locale sopra descritto, individuato secondo i criteri di legge e idoneo ad assicurare la piena neutralità ambientale del giudizio.
 - che, ai sensi dell'art. 47 c.p.p., venga disposta **la sospensione del procedimento** fino alla decisione sulla presente istanza, avuto riguardo alla natura sopravvenuta e decisiva dei documenti acquisiti e alla necessità di evitare la prosecuzione del giudizio in un contesto oggettivamente idoneo a compromettere l'apparenza di imparzialità.
-

Si produce in allegato la documentazione rilevante a sostegno della presente istanza.

Distinti saluti,

